

DELIBERA N. 161/06/CSP

**Segnalazione degli Onorevoli Marco Beltrandi e Marco Pannella de “La Rosa nel pugno” nei confronti della societa’ R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Retequattro”)  
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  
 (“Tg 5”, “Studio Aperto” e “Tg4”)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 9 novembre 2006, ed in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n. 152;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;

VISTA la segnalazione degli onorevoli Marco Beltrandi e Marco Pannella, in qualità di deputati de La Rosa nel Pugno, pervenuta in data 18 luglio 2006 (prot. n.

0029702/06), con la si assume che le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Canale 5*”, “*Italia 1*” e “*Rete 4*”, esercite dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., nel periodo compreso tra il 4 giugno 2006 e il 3 luglio 2006 – in cui il soggetto politico esponente si è segnalato per iniziative politiche di rilievo relativamente ai temi della legalità e della giustizia, avuto specifico riguardo alla proposta di amnistia e indulto, nonché in riferimento alla controversa applicazione della legge elettorale al Senato e ai suoi riflessi sulla rappresentanza parlamentare dello stesso soggetto politico – nei notiziari “Tg5” (emittente “*Canale 5*”) e “Studio Aperto” (emittente “*Italia 1*”) non hanno assicurato la presenza di politici ed esponenti de La Rosa nel Pugno, mentre nel notiziario “Tg4” (emittente “*Rete 4*”) hanno riservato spazio limitato su temi diversi da quelli di iniziativa del soggetto politico, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (ora trasfusi negli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione, recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

VISTA la nota in data 19 luglio 2006 (prot. n. 29934/06) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Canale 5*”, “*Italia 1*” e “*Rete 4*”, un procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni per la verifica delle circostanze segnalate;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 27 luglio 2006 (prot. n. 31131/06), e le memorie integrative depositate in sede di audizione del 3 ottobre 2006, nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- dalle verifiche svolte e dai dati allegati risulta che i notiziari di R.T.I. S.p.a. hanno riportato, nel periodo oggetto di contestazione, il pensiero degli esponenti de La Rosa nel Pugno su molteplici temi; viceversa, il tema dell’amnistia in generale e non solo per quanto riguarda le posizioni de “La Rosa nel Pugno”, ha avuto scarsa rilevanza nell’informazione televisiva del periodo considerato, compresa la questione relativa all’elezione a senatore di Marco Pannella, caratterizzata da difficoltà di interpretazione della legge elettorale di non elevatissimo interesse per la generalità del pubblico; per quanto riguarda le trasmissioni di approfondimento informativo l’on. Boselli è stato ospitato in studio a “L’Antipatico” il 12 giugno in una puntata dedicata al referendum del 25 e 26 giugno u.s.;
- va sottolineato che, fermi i principi di pluralismo e di imparzialità dell’informazione televisiva, la scelta dei temi cui dedicare attenzione e dell’ampiezza da riconoscere a ciascuna notizia, è rimessa all’autonomia editoriale delle singole testate;
- la funzione di presentazione al pubblico dei programmi e delle posizioni dei soggetti politici è assolta, invece, dai programmi di comunicazione politica, nel cui ambito ciascun partito può soffermarsi sui temi di proprio interesse: infatti, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2002, ha chiarito la portata dell’articolo 2,

comma 2, della legge n. 28/00, nel senso di precludere che nei programmi informativi si applichino i limiti imposti dalla comunicazione politica; pertanto, l'espressione "diffusione di notizie" va intesa in senso ampio, comprendendo i programmi ove il mero dato rappresentato dalla notizia è accompagnato da commenti, dibattiti, narrazioni ed argomentazioni, purché riconducibili a scelte editoriali;

- il periodo oggetto di segnalazione comprende l'intero arco della campagna referendaria sulla quale è concentrata l'informazione televisiva: la stessa delibera n. 22/06/CSP sancisce il principio della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione, ma non consente il sindacato sui temi da trattare la cui scelta è rimessa all'autonomia editoriale, né tantomeno si può imporre di riconoscere ad un piccolo partito uno spazio minimo garantito nei programmi di informazione nazionale a prescindere dall'interesse per il pubblico delle notizie riguardanti l'attività di quel partito;
- estendendo il periodo di osservazione a tutto il mese di settembre c.a. risulta che la presenza del soggetto politico esponente è assolutamente in linea con quella di formazioni politiche di entità e rappresentanza parlamentare equivalente, anche se è da considerare che nel periodo estivo l'attenzione informativa sui temi della politica subisce un decremento;
- infine, dai dati relativi al periodo 1° luglio – 25 settembre 2006 emerge che alla Rosa nel Pugno sono stati dedicati complessivamente 16 minuti e 28 secondi, ai Comunisti Italiani 18 minuti e 10 secondi, ai Verdi 10 minuti e 53 secondi, all'Italia dei Valori 7 minuti e 22 secondi e all'Udeur 6 minuti e 29 secondi, mentre un rappresentante del soggetto politico esponente, Marco Cappato, è stato ospite in data 25 settembre u.s. alla trasmissione "Buon Pomeriggio";

CONSIDERATO che i telegiornali "Tg5", "Studio Aperto" e "Tg4", oggetto della segnalazione, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto*

*comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;*

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione recate, con particolare riferimento ai programmi di informazione, dall'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP, primo comma, secondo il quale *“Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”;*

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 29 settembre 2006, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica tipologia dei notiziari “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, ai fini dell'accertamento della programmazione delle emittenti in questione, disponendo la proroga del termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio dei notiziari “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”, forniti dall'Isimm Ricerche risulta che nel periodo dal 4 giugno 2006 al 29 settembre 2006 i temi della legalità e della giustizia, avuto specifico riguardo all'amnistia e all'indulto, sono stati rappresentati con posizioni istituzionali nel “Tg4” e nel “Tg5”;

- 1) per quanto riguarda il notiziario “Tg5” il tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti istituzionali è stato pari a undici minuti e quaranta secondi;
- 2) per quanto riguarda il notiziario “Tg4” il tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti istituzionali è stato pari a 37 secondi;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di

informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

CONSIDERATO, in particolare, che, durante il periodo non interessato dalle competizioni elettorali, la rappresentazione delle opinioni politiche all'interno dei telegiornali, da assicurare per ciascuna rete o testata giornalistica, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della delibera n. 22/06/CSP, va messa in relazione agli eventi di cronaca da notizia rispetto ai quali è fatta salva l'autonomia editoriale di ciascuna emittente televisiva;

RILEVATO che il soggetto politico esponente è stato presente nel periodo preso ad oggetto dell'analisi, per le proprie iniziative e posizioni politiche, nel "Tg4" con un tempo di parola di sei minuti primi e quattordici secondi, corrispondente all'1,37% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a sette ore e trentaquattro minuti primi e all'1,21% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (otto ore, trentatré minuti primi e dodici secondi);

RILEVATO, altresì, che le posizioni del soggetto politico esponente risultano comunque rappresentate nel medesimo periodo preso ad oggetto dell'analisi, con notizia delle iniziative intraprese e puntuali riferimenti nei telegiornali delle emittenti medesime per un tempo dedicato complessivo di notizia pari a quattro minuti primi e venti secondi nel "Tg4", undici minuti primi e ventiquattro secondi nel "Tg5", e 46 secondi nei notiziari di "Studio Aperto";

RILEVATO, in particolare, che al tema dell'amnistia e indulto è stato riservato nei telegiornali un tempo di argomento pari a un'ora, ventiquattro minuti primi e trentacinque secondi nel "Tg4", due ore, ventiquattro minuti primi e cinquantuno secondi nel "Tg5", e quarantatré minuti primi e cinquanta secondi nei notiziari di "Studio Aperto", in particolar modo a seguito della ripresa delle programmazioni televisive dopo la pausa estiva;

CONSIDERATO, pertanto, che le emittenti televisive in questione hanno assicurato nel periodo considerato un'adeguata rappresentazione dei temi dell'amnistia e dell'indulto nonché l'esposizione delle posizioni politiche del soggetto denunciante nei notiziari relativi al periodo 4 giugno – 29 settembre 2006, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione relativamente alle tematiche correlate all'interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, l'insussistenza della violazione dei principi recati dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come

attuati dalle disposizioni applicative recate dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Roma, 15 novembre 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
Maria Caterina Catanzariti